VOLUNTARY DISCLOSURE. LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Le due voluntary

Ho dei conti correnti all'estero mai dichiarati nel quadro RW, ma al contempo ho delle posizioni da regolarizzare in Italia. Se volessi aderire alla voluntary disclosure, dovrei fare due istanze?

G.G.

Risponde Stefano Loconte

La legge n. 186 del 15 dicembre del 2014 prevede espressamente la possibilità, tramite la procedura di collaborazione volontaria, di regolarizzare i cespiti detenuti all'estero in violazione degli obblighi dichiarativi di cui all'art. 4 del decreto legge n. 167 del 1990, fornendo all'amministrazione finanziaria tutte le informazioni relative alle posizioni da regolarizzare.

Tuttavia, l'art. 5-quater statuisce espressamente che debbano essere messe a disposizione dell'ufficio, a prescindere che la scelta del contribuente sia ricaduta sulla voluntary internazionale o nazionale, anche i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'Irap, dei contributi previdenziali, dell'Iva e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione del citato art. 4.

Pertanto, anche se la scelta ricadesse solo sulla voluntary internazionale, sarà necessario per il contribuente regolarizzare entrambe le posizioni, presentando una sola istanza di adesione alla procedura di collaborazione volontaria.

La relazione

Cos'è la relazione di accompagnamento all'istanza di adesione alla collaborazione volontaria. Che ruolo ha nella procedura? Posso saperne di più?

R.E.

 $Risponde\, Stefano\, Loconte$

La richiesta d'accesso alla procedura è corredata da una relazione di accompagnamento, idonea a rappresentare analiticamente, per ciascuna annualità d'imposta oggetto della procedura, le consistenze dei patrimoni e degli investimenti finanziari, nonché tutta la documentazione a essi relativa (provvedimento dell'Agenzia dell'entrate, emesso il 30 gennaio 2015 n. 13193). Pertanto, dopo la conferma di avvenuta ricezione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, il contribuente trasmette tramite Pec alla competente Direzione regionale, riportata nella ricevuta di consegna, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, la relazione accompagnatoria, che è parte integrante della richiesta di ammissione alla procedura, cosa che è stata ulteriormente sottolineata nella circolare n. 10/E del 2015.

La relazione accompagnatoria deve contenere obbligatoriamente: a) i dati identificativi di richiedente, rappresentante e professionista; b) un'introduzione nella quale il professionista che assiste il richiedente o il richiedente stesso forniscono un quadro generale di tutte le violazioni che formano oggetto di emersione. Inoltre, in premessa va indicato un prospetto di riconciliazione tra la documentazione presentata e quanto riportato nel modello; c) i soggetti che presentano un collegamento in relazione alle attività estere oggetto della procedura; d) l'ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all'estero, anche indirettamente o per interposta persona (evidenziando se la procedura di collaborazione volontaria riguarda le sole attività estere o anche elementi aventi rilevanza reddituale non collegati alle attività estere); e) la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo; f) la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'Irap, dei contributi previdenziali, dell'Iva e delle ritenute ancorché non connessi con le attività costituite o detenute all'estero; g) gli effetti delle dichiarazioni riservate di cui all'art. 13-bis del dl n. 78/09 (in tale sezione vanno fornite indicazioni di dettaglio rispetto alle dichiarazioni riservate che si intendono far valere e si elencano i documenti allegati).

> I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOCCI.IT/VOLUNTARY

> > Sponsorizzato da UBS Italia www.ubs.com/voluntary